

Ordinanza del Tribunale del 1° dicembre 2016 — STC/Commissione(Causa T-355/14) ⁽¹⁾**(«Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione — Esclusione dell'offerta di un partecipante alla gara — Ritiro dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 022/44)

Lingua processuale: l'italiano

Parti*Ricorrente:* STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Di Paolo, F. Moro e L. Cappelletti, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)*Interveniente a sostegno della convenuta:* CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)**Oggetto**

Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), in secondo luogo, l'annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l'appalto alla CPL Concordia, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale dei precedenti, inclusi l'eventuale provvedimento di approvazione del contratto e, se del caso, il contratto stesso, e, in terzo luogo, l'annullamento della lettera della Commissione del 15 aprile 2014, che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall'altro lato, una domanda intesa ad ottenere, in via principale, la condanna della Commissione a revocare l'aggiudicazione dell'appalto e ad aggiudicare l'appalto alla ricorrente e, in subordine, qualora non si potesse dare luogo al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, la condanna della Commissione a risarcire alla ricorrente il danno subito.

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.
- 2) Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. sono rigettate in quanto manifestamente irricevibili.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare.

⁽¹⁾ GU C 223 del 14.7.2014.

Ordinanza del Tribunale del 1° dicembre 2016 — Europower/Commissione(Causa T-383/14) ⁽¹⁾**(«Appalti pubblici di lavori — Gara d'appalto — Costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas e relativa manutenzione — Esclusione dell'offerta di un partecipante alla gara — Ritiro dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)**

(2017/C 022/45)

Lingua processuale: l'italiano

Parti*Ricorrente:* Europower SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Cocco e L. Salomoni, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Cappelletti, F. Moro e L. Di Paolo, successivamente L. Di Paolo e F. Moro, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: CPL Concordia Soc. coop. (Concordia Sulla Secchia, Italia) (rappresentante: A. Penta, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione del 3 aprile 2014, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto JRC IPR 2013 C04 0031 OC, relativa alla costruzione di un impianto di tri-generazione a turbogas ed alla sua manutenzione (GU 2013/S 137-237146) sul sito del Centro comune di ricerca (JRC) a Ispra (Italia), l'annullamento della decisione della Commissione che ha aggiudicato l'appalto alla CPL Concordia, l'annullamento di ogni altro atto conseguente, preordinato o connesso, inclusi l'eventuale provvedimento di approvazione del contratto e il contratto stesso, nonché l'annullamento della decisione della Commissione che ha respinto la domanda della ricorrente di accesso ai documenti di gara, e, dall'altro lato, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e intesa ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2) *Le conclusioni della CPL Concordia Soc. coop. intese al rigetto della domanda di non luogo a statuire sono respinte in quanto manifestamente irricevibili.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Europower SpA, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare.*
- 4) *La CPL Concordia sopporterà le proprie spese, relative al presente procedimento nonché al procedimento cautelare.*

⁽¹⁾ GU C 235 del 21.7.2014.

Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2016 — Stichting Accolade/Commissione

(Causa T-598/15) ⁽¹⁾

«Aiuti di Stato — Vendita di taluni terreni a prezzi che si asseriscono inferiori al prezzo di mercato — Denuncia di un terzo dinanzi alla Commissione — Decisione con cui si dichiara che la misura controversa non costituisce aiuto — Procedimento della fase preliminare d'esame in forza dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, concernente un aiuto individuale, che si asserisce illegittimo — Ricorso di annullamento di un terzo — Ricevibilità — Legittimazione ad agire — Ricorso diretto alla salvaguardia dei diritti processuali — Ricorso con cui viene contestata la fondatezza del provvedimento controverso — Assenza di un sostanziale pregiudizio alla posizione concorrenziale — Irricevibilità»

(2017/C 022/46)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Stichting Accolade (Drachten, Paesi Bassi) (rappresentanti: H. de Boer e J. Abma, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 4411 final della Commissione, del 30 giugno 2015, riguardante l'aiuto di Stato SA. 34676 (2015/NN) — Paesi Bassi (vendita di terreni a prezzi dichiarati inferiori al prezzo di mercato da parte del Comune di Harlingen), con cui la Commissione ha deciso che la vendita di tali terreni alla Ludinga Vastgoed BV non costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.